

# Archeoclub d'Italia

Ente Morale

D.P.R. 24 Luglio 1986 n. 565

## - STATUTO -

### ARTICOLO 1

#### Costituzione e scopi

1. L'Archeoclub d'Italia è un'Associazione culturale e di volontariato con finalità di solidarietà sociale, civile e culturale senza fini di lucro, a carattere nazionale con sede in Roma riconosciuta quale persona giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1986 n. 565.
2. L'Associazione persegue i seguenti scopi:
  - a) tutelare, promuovere e valorizzare le cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/39, comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. 1409/63;
  - b) tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente, con esclusione della attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui all'art. 7 d.lgs. n.22/97
  - c) diffondere fra i cittadini ed in particolare fra i giovani e nella scuola l'interesse per i beni culturali e per l'ambiente;
  - d) assicurare ai propri soci occasioni per il proprio arricchimento culturale;
  - e) concorrere con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti pubblici e privati, con gli Organi della Unione Europea e con gli altri Organismi internazionali o comunque Stati esteri quale Associazione di volontariato di cui alla citata Legge 11 agosto 1991 n. 266, a promuovere la conoscenza la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente nazionali ed europei;
  - f) organizzare corsi di formazione professionale e di aggiornamento anche per docenti ed operatori culturali ed ambientali.
3. Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente comma 2, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.
4. Gli scopi di cui al comma 2 vengono perseguiti dall'Associazione improntando la propria attività ai principi della qualità nella gestione dell'organizzazione e delle procedure operative.
5. Archeoclub d'Italia è altresì una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all'anagrafe prevista dall'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni. Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico è presente la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".
6. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
7. L'Associazione prevede espressamente l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse (art. 8 – Patrimonio)

### ARTICOLO 2

#### Organizzazione operativa

1. L'Associazione si articola in Sedi locali costituite secondo le modalità stabilite nel Regolamento di  
Esecuzione del presente Statuto.

2. L'Associazione svolge attività:
  - a) nazionali ed internazionali, attraverso la Sede centrale che opera direttamente o con la collaborazione delle Sedi locali;
  - b) locali, attraverso le Sedi locali in armonia con i programmi e le direttive dell'Associazione.
3. La Sede centrale assicura il collegamento ed il coordinamento tra le Sedi locali e tra queste e la Sede centrale.

### **ARTICOLO 3**

#### **Iscrizione negli albi del volontariato**

1. L'iscrizione agli albi regionali di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, e sue successive modificazioni ed integrazioni, è richiesta dall'Associazione, anche attraverso le Sedi locali ove ciò sia necessario in ottemperanza alle norme regionali di attuazione della medesima Legge.

### **ARTICOLO 4**

#### **Categorie di soci**

1. L'Associazione è costituita da soci suddivisi nelle seguenti categorie:
  - a) ordinari;
  - b) sostenitori;
  - c) onorari;
  - d) juniores;
  - e) aggregati.
2. I soci ordinari sono cittadini italiani o stranieri. Essi partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari e godono dell'elettorato attivo e passivo. Il Regolamento stabilisce i casi in cui nel medesimo nucleo familiare si può attribuire la qualifica di socio familiare che importa i medesimi diritti dei soci ordinari, ma dà diritto ad una riduzione della quota e di altre partecipazioni e contributi economici alla vita dell'Associazione.
3. I soci sostenitori sono gli Enti pubblici e privati, gli Istituti, le Accademie, le Società ed i cittadini italiani o stranieri che versano una quota sociale annua non inferiore a quella determinata dal Consiglio Nazionale; partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari. Essi godono dell'elettorato attivo e passivo.
4. I soci onorari sono i fondatori dell'Associazione, a vita salvo loro rinuncia, ed i cittadini italiani e stranieri che, a giudizio insindacabile del Consiglio Nazionale, abbiano fornito contributi di straordinario interesse nel campo dei beni culturali ed ambientali o abbiano illustrato la vita dell'Associazione con iniziative di eccezionale merito o forniscano o abbiano fornito all'Associazione un contributo fattivo a cagione delle loro conoscenze professionali o dei loro meriti civili; essi possono partecipare alla vita dell'Associazione, godono dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di voto.
5. I soci juniores sono cittadini italiani o stranieri, minorenni, ammessi per tale motivo a pagare una quota simbolica determinata dal Consiglio Nazionale; essi partecipano alla vita dell'Associazione limitatamente alle iniziative specifiche ad essi dedicate e non godono dell'elettorato attivo e passivo né di diritto di voto.
6. I soci aggregati sono cittadini o organizzazioni straniere, i quali partecipano alla vita dell'Associazione, e godono dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di voto.

### **ARTICOLO 5**

#### **Modalità di associazione e requisiti**

1. E' ammesso alla qualifica di socio chi ne faccia domanda accettando lo Statuto ed il Regolamento di esecuzione dell'Archeoclub d'Italia e sia disposto a pagare la quota sociale annuale stabilita per la categoria di appartenenza.
2. La domanda di associazione è presentata attraverso una sede locale o direttamente alla sede centrale e si intende accolta ove il Consiglio Direttivo della sede locale o il Comitato Direttivo dell'Archeoclub d'Italia non la respinga con provvedimento motivato entro tre mesi.
3. Non possono assumere la qualifica di socio coloro che abbiano violato norme penali o amministrative poste a tutela dei beni culturali o ambientali, coloro i quali siano stati esclusi dall'Associazione, salva la riammissione disposta dal Consiglio Nazionale e coloro che abbiano tenuto comportamenti non socialmente corretti.
4. La qualifica di socio si perde:
  - a) per dimissioni volontarie;
  - b) per morosità;
  - c) per esclusione deliberata dal Consiglio Nazionale.
5. Hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali, secondo le modalità del presente Statuto, i soci ordinari, familiari, onorari, aggregati e sostenitori in regola con gli obblighi associativi almeno trenta giorni prima della Assemblea.
6. Nel caso di indizione di elezioni straordinarie per il rinnovo delle cariche sociali prima della scadenza del triennio, hanno diritto di voto i soci in regola alla data delle dimissioni degli Organi da rinnovare.
7. L'Associazione prevede espressamente una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Associazione.

## **ARTICOLO 6**

### **Diritti dei soci**

1. I soci hanno diritto:
  - a) di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni organizzate dall'Archeoclub d'Italia e dalle sedi locali, anche diverse da quella attraverso la quale hanno presentato la propria domanda di associazione, a parità di condizioni con gli altri soci;
  - b) di godere dei servizi predisposti dalla sede centrale e dalle sedi locali, anche diverse da quella attraverso la quale hanno presentato la propria domanda di associazione, a parità di condizioni con gli altri soci;
  - c) di partecipare alla vita associativa mediante l'esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, nei limiti e con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

## **ARTICOLO 7**

### **Doveri ed obblighi dei soci e clausola compromissoria associativa**

1. I soci hanno il dovere:
  - a) di partecipare alla vita associativa, fornendo il proprio apporto per il raggiungimento degli scopi sociali in modo personale, spontaneo e gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  - b) di mantenere comportamenti, nella vita associativa, civile, privata e pubblica, improntati al rispetto dei beni culturali e dell'ambiente, nel territorio di qualunque Stato essi siano posti;
  - c) di adoperarsi concretamente per la tutela e salvaguardia dei beni culturali e dell'ambiente italiani e stranieri.
2. I soci hanno altresì il dovere:
  - a. di rispettare tutte le norme del presente Statuto e del Regolamento di esecuzione;

- b. di mantenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato a correttezza civile e lealtà, nel rispetto della Persona, della sua dignità e del suo ruolo nella vita dell'Associazione.
3. I soci hanno l'obbligo:
- a) di versare puntualmente e per intero la quota sociale alla scadenza, secondo le modalità previste dal Regolamento di esecuzione;
  - b) di adire preventivamente in via compromissoria il Collegio dei Probiviri:
    - per qualsiasi controversia nascente, nei confronti dell'Associazione o dei soci, dalla interpretazione ed applicazione del presente Statuto e del Regolamento di esecuzione;
    - per qualsiasi controversia inerente, nei confronti dell'Associazione o dei soci, l'esercizio dei propri diritti o l'adempimento dei propri doveri ed obblighi di socio;
    - per qualunque controversia associativa o civile nei confronti dell'Associazione;
    - per qualsiasi controversia nei confronti di altri soci, limitatamente ai rapporti associativi.

## **ARTICOLO 8**

### **Patrimonio**

1. Il patrimonio è costituito da:
- a) fondo iniziale di £. 27.000.000;
  - b) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
  - c) contributi, donazioni, sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
2. Il Regolamento di esecuzione stabilisce le modalità di pubblicità e pubblicazione dei bilanci dell'Associazione.
3. Eventuali utili o avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente a favore delle attività istituzionali previste nell'articolo 1 ed a quelle ad esse direttamente connesse. Prevede espressamente il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

## **ARTICOLO 9**

### **Disponibilità economiche**

1. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione dispone:
- a) delle quote sociali;
  - b) delle oblazioni volontarie dei soci;
  - c) delle sovvenzioni e dei contributi elargiti dallo Stato, da Enti pubblici o da privati;
  - d) dei proventi delle iniziative promosse dall'Associazione nei limiti di cui all'articolo 5 della Legge n. 266/91 ;
  - e) delle rendite del patrimonio.

## **ARTICOLO 10**

### **Organi dell'Associazione**

1. Organi dell'Associazione sono:
- a) il Presidente;
  - b) l'Assemblea dei soci;
  - c) il Consiglio Nazionale;
  - d) il Comitato Direttivo;

- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - f) il Collegio dei Probiviri.
2. Tutte le cariche sono elettive, gratuite ed hanno la durata di tre anni, con possibilità di riconferma.

## **ARTICOLO 11**

### **Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e compie tutti gli atti di gestione del patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, in nome e per conto dell'Associazione.
2. Il Presidente:
  - a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Nazionale e il Comitato Direttivo;
  - b) soprintende alle attività dell'Associazione e alla esecuzione delle delibere degli Organi sociali;
  - c) nomina tra i soci il Segretario Generale.
3. Il Presidente, in casi di particolare necessità e urgenza, adotta provvedimenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale o del Comitato Direttivo a seconda della competenza, nella prima seduta utile.
4. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice-Presidente.
5. Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del mandato triennale ovvero sino alla revoca disposta dal Collegio dei Probiviri ai sensi dell'articolo 26.
6. Il Vice Presidente eletto dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a) ha la rappresentanza legale della Associazione nei soli casi in cui sostituisce il Presidente a causa della sua assenza o impedimento.

## **ARTICOLO 12**

### **L'assemblea ordinaria dei soci**

1. L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione, nei limiti della legge e del presente Statuto, ed è composta da tutte le categorie dei soci con esclusione degli junior, ciascuno dei quali dispone di un solo voto
2. L'esercizio del diritto di voto non può essere comunque delegato.
3. L'Assemblea ordinaria dei soci è indetta due volte l'anno dal Presidente e precisamente entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente; entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo, nonché entro tre mesi dalla scadenza degli Organi sociali elettivi.
4. L'Assemblea ordinaria dei soci:
  - a) approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
  - b) determina gli indirizzi di politica generale ed indica le direttive per il raggiungimento dei fini sociali;
  - c) elegge gli Organi sociali.
5. L'Assemblea ordinaria dei soci è valida in prima convocazione con la presenza — personale o con la partecipazione al voto per corrispondenza — di almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori; in seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti personalmente o partecipanti al voto per corrispondenza. Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

## **ARTICOLO 13**

### **L'assemblea straordinaria dei soci**

1. L'Assemblea straordinaria dei soci viene indetta: dal Presidente quando ne ravvisa la necessità o su richiesta del Consiglio Nazionale o su richiesta di almeno un decimo degli associati che godono dell'elettorato attivo e passivo.

2. Salvi i casi di cui agli articoli 31 e 32, l'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza — personale o con la partecipazione al voto per corrispondenza — di almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori; in seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti personalmente o partecipanti al voto per corrispondenza. Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci:
  - a) delibera le modifiche allo Statuto nei modi previsti dall'articolo 31;
  - b) delibera lo scioglimento dell'Associazione nei modi previsti dall'articolo 32;
  - c) elegge gli Organi sociali in caso di loro dimissioni anticipate e deve, a tale scopo, essere convocata dal Presidente entro tre mesi dalle dimissioni o decadenza degli Organi stessi.

#### **ARTICOLO 14** **Modalità di voto**

1. L'espressione del voto su qualsiasi argomento di competenza dell'Assemblea ordinaria o straordinaria può avvenire anche per corrispondenza, secondo modalità stabilite dal Regolamento di esecuzione, che garantiscano:
  - a) la conoscibilità da parte dei soci dell'indizione del voto epistolare;
  - b) la segretezza del voto in caso di elezioni e nelle votazioni riguardanti le persone;
  - c) la indizione, contemporaneamente al voto epistolare, della Assemblea nazionale ove il socio possa partecipare ed esprimere il proprio voto personalmente.

#### **ARTICOLO 15** **Consiglio Nazionale**

1. Il Consiglio Nazionale è composto da trenta membri eletti dall'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio Nazionale:
  - a) elegge nel proprio ambito il Presidente dell'Archeoclub d'Italia ed un Vice-Presidente il quale sostituisce il Presidente esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento;
  - b) nomina nel proprio ambito i membri del Comitato Direttivo;
  - c) nomina tra i soci un Tesoriere;
  - d) approva e modifica il Regolamento di esecuzione del presente Statuto predisposto dal Comitato Direttivo ai sensi dell'articolo 16;
  - e) richiede la convocazione straordinaria dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 13;
  - f) propone all'Assemblea dei soci modifiche allo Statuto sociale;
  - g) adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 25 nei confronti di soci che non rispettino le norme del presente Statuto e del relativo Regolamento di esecuzione;
  - h) dispone la riammissione del socio colpito dai provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 25;
  - i) dispone la decadenza del socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 5 comma 3 e 4;
  - l) decide definitivamente sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri;
  - m) predisporre il programma associativo in base agli indirizzi ed alle direttive dell'Assemblea dei soci;
  - n) dispone la chiusura di sedi locali il cui operato non risponda alle finalità ed agli scopi dell'Associazione di quelle non più attive da almeno un anno di quelle che non abbiano inviato il conto consuntivo o il bilancio preventivo ai sensi dell'articolo 18 comma 5, di quelle che abbiano violato le norme dello Statuto o del Regolamento o gli indirizzi dettati dagli Organi associativi nazionali;
  - o) determina l'importo delle quote annue dovute dalle singole categorie di soci;
  - p) attribuisce la qualifica di socio onorario;
  - q) dispone il commissariamento delle sedi locali nei seguenti casi:

- I. - quando gli Organi direttivi locali non riescano ad assicurare l'ordinato svolgimento della vita associativa;
- II. - quando siano cessati gli Organi direttivi locali e non sia stata indetta l'Assemblea per il rinnovo delle cariche nei tempi previsti dallo Statuto e dal Regolamento;
- III. - quando sussistano violazioni allo Statuto al Regolamento o agli indirizzi dettati dagli Organi associativi nazionali ed il Consiglio Nazionale non ritenga di dover procedere alla chiusura della sede ai sensi della lettera n);
- IV. - in ogni altro caso in cui il Consiglio Nazionale con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti ritenga opportuno che le funzioni direttive della sede locale siano temporaneamente assunte da un Commissario.

## **ARTICOLO 16**

### **Comitato Direttivo**

1. Il Comitato Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione ed è costituito dal Presidente, dal Tesoriere e da cinque Consiglieri.
2. Alle sedute del Comitato partecipa con voto consultivo il Segretario Generale.
3. Il Comitato Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali indicate dall'Assemblea e dal Consiglio Nazionale e di promuovere nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.
4. Il Comitato Direttivo inoltre:
  - a) assume tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
  - b) predispone, sulla base dei documenti contabili forniti dal Tesoriere, il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di soci;
  - c) approva la costituzione delle nuove sedi locali;
  - d) esercita tutti i poteri necessari per la gestione dell'Associazione non riservati specificamente dal presente Statuto al Presidente ed all'Assemblea;
  - e) predispone il Regolamento di esecuzione del presente Statuto e lo sottopone per l'approvazione al Consiglio Nazionale.
5. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente quando occorre o quando la convocazione sia richiesta da almeno due dei suoi componenti.
6. Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno tre componenti aventi diritto al voto.
7. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 11, comma 4.

## **ARTICOLO 17**

### **Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale ricopre il massimo ruolo di dirigente amministrativo dell'Associazione; è il responsabile dell'attività organizzativa e culturale dell'Associazione secondo gli indirizzi e le disposizioni impartiti dagli Organi associativi.
2. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo senza diritto di voto.
3. Il Segretario Generale:
  - a) dirige il personale della Sede centrale e coordina gli uffici di supporto amministrativo e contabile dell'Associazione;
  - b) provvede, tramite il personale della sede centrale ed i mezzi dell'Associazione, alla esecuzione delle deliberazioni degli Organi collegiali e del Presidente;
  - c) mantiene i contatti con le sedi locali provvedendo per la loro assistenza anche per quanto concerne i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;
  - d) cura i servizi della sede centrale per tutte le iniziative a carattere nazionale.

## **ARTICOLO 18**

### **Sedi locali**

1. Le sedi locali costituiscono l'articolazione periferica dell'Associazione.
2. Le sedi locali, nell'ambito e nel rispetto degli scopi statutari e delle direttive di politica associativa stabilite dall'Assemblea, dal Consiglio Nazionale e dal Comitato Direttivo, hanno piena autonomia economica e gestionale per quanto concerne le attività da loro organizzate su base locale, sotto la vigilanza del Comitato Direttivo dell'Associazione.
3. Le sedi locali ricevono le domande di associazione all'Archeoclub d'Italia raccogliendo la relativa quota associativa e rimettendola alla sede centrale con le modalità ed i tempi previsti dal Regolamento di esecuzione.
4. Le sedi locali possono richiedere, all'atto della iscrizione e dei rinnovi per le proprie esigenze organizzative, contributi aggiuntivi che rimangono comunque distinti dalle quote sociali.
5. Le sedi locali approvano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e li inviano alla sede centrale con le modalità stabilite dal Regolamento.
6. Il Regolamento di cui all'articolo 33 può stabilire forme e modalità di coordinamento, aggregazione o cooperazione tra le sedi sul territorio.

## **ARTICOLO 19**

### **Assemblee locali**

1. L'Assemblea dei soci della sede locale è composta da tutte le categorie dei soci con esclusione degli junior iscritti tramite la sede locale ed è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo, che devono essere inviati alla sede centrale per l'esercizio dei poteri di vigilanza.
2. L'Assemblea elegge tra i propri soci, ogni tre anni, il Consiglio Direttivo locale e deve essere convocata a tale scopo dal Presidente o, in caso di sua inerzia, dal Presidente Nazionale, entro tre mesi dalla scadenza del mandato o dalle dimissioni o decadenza del Consiglio.

## **ARTICOLO 20**

### **Presidente locale**

1. Il Presidente della sede locale ne ha la rappresentanza nei limiti della autonomia prevista dallo Statuto e dal Regolamento.
2. Il Presidente della sede locale può essere autorizzato dal Presidente dell'Archeoclub d'Italia a rappresentarlo, a nome dell'Associazione, presso Autorità locali o in manifestazioni a carattere locale.
3. Salva l'applicazione del comma 2, in nessun caso il Presidente locale può agire in nome e per conto dell'Archeoclub d'Italia ne rappresentarlo in alcun modo.
4. Il Presidente locale dura in carica sino alla scadenza del mandato triennale ovvero sino alla revoca disposta dal Collegio dei Probiviri ai sensi dell'articolo 26.

## **ARTICOLO 21**

### **Consigli Direttivi locali**

1. I Consigli Direttivi locali, eletti dai soci iscritti tramite la sede locale attuano lo scopo istituzionale dell'Associazione nell'ambito locale.
2. I Consigli Direttivi locali:
  - a) sono l'organo di governo delle sedi locali nei limiti dell'autonomia ad esse attribuita dal presente Statuto;
  - b) eleggono nel proprio ambito un Presidente ed un Tesoriere;
  - c) assumono tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento della sede locale assumendone le responsabilità giuridiche conseguenti.

3. Il Regolamento stabilisce il numero massimo dei componenti dei Consigli Direttivi locali in relazione al numero dei soci iscritti.

## **ARTICOLO 22**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci.
2. Il Collegio:
  - a) controlla la gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
  - b) effettua i riscontri di cassa;
  - c) verifica il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
  - d) esamina e controlla i documenti e le carte contabili;
  - e) predispose le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo che devono essere presentate all'Assemblea dei soci unitamente ai bilanci predisposti dal Comitato Direttivo;
  - f) esercita gli altri compiti previsti dalle leggi.

## **ARTICOLO 23**

### **Collegio dei Proviviri**

1. Il Collegio dei Proviviri è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, eletti dalla Assemblea Nazionale dei soci.
2. Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente ed un Vice-Presidente.
3. Il Collegio decide nelle questioni di sua competenza a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno tre membri tra cui il Presidente o il Vice-Presidente, il cui voto, in caso di parità vale doppio.
4. La carica di componente del Collegio dei Proviviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa nazionale; tuttavia i Proviviri effettivi possono partecipare, senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo.
5. Il Collegio siede presso la sede dell'Associazione e si avvale, per l'attività di sua competenza della collaborazione del personale amministrativo in servizio presso la sede stessa.
6. Con Regolamento del Collegio sono fissate le norme di procedura ispirate ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano nonché le norme di funzionamento del Collegio stesso.

## **ARTICOLO 24**

### **Compiti del Collegio dei Proviviri**

1. Il Collegio dei Proviviri esamina e giudica sull'osservanza della disciplina associativa, sulla violazione delle norme statutarie e regolamentari.
2. Il Collegio giudica nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera b).
3. Il Collegio giudica sui ricorsi proposti avverso la reiezione della domanda di associazione.
4. Il Collegio giudica sui ricorsi proposti avverso la decadenza disposta dal Consiglio Nazionale.
5. Il Collegio giudica della interpretazione e della applicazione dello Statuto e del Regolamento in via preventiva su richiesta degli Organi sociali.

## **ARTICOLO 25**

1. Nei casi previsti dall'articolo 24 comma 1 il Collegio dei Proviviri previa costituzione del contraddittorio e contestazione degli addebiti giudica i fatti e ove non disponga il proscioglimento irroga al socio le sanzioni disciplinari seguenti graduate in base alla gravità delle violazioni commesse:
  - a) richiamo scritto;

- b) censura;
- c) sospensione dalle attività e dai diritti sociali per un massimo di sei mesi;
- d) esclusione.

#### **ARTICOLO 26**

1. Nei casi previsti dall'articolo 24 comma 1 il Collegio dei Probiviri giudica, su deferimento di due quinti del Consiglio Nazionale, sulla revoca del Presidente nazionale nonché su deferimento del Presidente nazionale sulla revoca dei Presidenti locali.
2. La revoca importa altresì la esclusione dall'Associazione.

#### **ARTICOLO 27**

1. Nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera b), il Collegio accoglie o respinge la domanda e definisce il giudizio con un lodo scritto, la cui incondizionata accettazione da parte dei contendenti è condizione per la loro permanenza nella qualità di socio.

#### **ARTICOLO 28**

1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 3, il Collegio, se accoglie il ricorso, dispone la iscrizione del richiedente tra i soci.
2. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 4, il Collegio, se accoglie il ricorso, dichiara la nullità della decadenza.
3. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 5, il Collegio pronuncia in via preventiva con valore vincolante nei confronti di tutti i soci e degli Organi sociali.

#### **ARTICOLO 29**

##### **Comitato tecnico-scientifico**

1. Per l'attuazione del programma associativo, il Consiglio nazionale si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, la cui composizione ed il cui funzionamento sono stabiliti nel Regolamento di esecuzione.

#### **ARTICOLO 30**

##### **Adempimenti**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo sono inviati, entro un mese dalla loro approvazione, al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali per gli adempimenti di competenza.
3. Non oltre il mese di maggio di ogni anno, il Presidente invia al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali una relazione sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente.

#### **ARTICOLO 31**

##### **Modifiche allo Statuto**

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci, con la presenza - personale o tramite delega - di almeno la maggioranza degli associati che godono dell'elettorato attivo e passivo e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci votanti.
2. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

#### **ARTICOLO 32**

##### **Scioglimento dell'Associazione**

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio può essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole — personale o con la partecipazione al voto per corrispondenza — di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Prevede espressamente l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.622, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Si applica l'articolo 5, comma 4, della Legge n.266/91.

### **ARTICOLO 33**

#### **Regolamento di Esecuzione**

1. Il Comitato Direttivo predispose lo schema di Regolamento di Esecuzione al presente Statuto da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio Nazionale, ai sensi del precedente articolo 15.
2. Il Regolamento di Esecuzione prevede tra l'altro:
  - a) requisiti di appartenenza alle varie categorie di soci;
  - b) modalità di funzionamento degli Organi statutari;
  - c) criteri di predisposizione del bilancio di svolgimento dell'attività amministrativa, di tenuta delle scritture contabili.

### **ARTICOLO 34**

#### **Norma transitoria**

1. Le norme del presente Statuto concernenti gli Organi dell'Associazione saranno efficaci per la prima volta in occasione delle elezioni immediatamente successive all'approvazione dello Statuto stesso da parte delle competenti Autorità.